

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 dicembre 2019.

Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2019 (euro 46.100.000,00).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che, conseguentemente, non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici»;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5 del citato decreto-legge che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provveda al riparto delle risorse assegnate al predetto fondo nonché a stabilire i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi;

Considerato, altresì, che il medesimo comma stabilisce che le risorse del fondo siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali e che, a tal fine, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge con il quale la dotazione iniziale del fondo risulta essere per l'anno 2019 di 46,1 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 2014, n. 161, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al fondo per l'anno 2014, nonché individuati i criteri per il riparto della disponibilità del fondo medesimo nonché quelli per la definizione di morosità incolpevole, per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorità nella concessione dei contributi e fornite indicazioni per l'adozione, da parte dei comuni, di misure alla graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica e modalità per il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 2016, n. 172 con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al fondo per l'anno 2016, nonché rivisti i criteri, le procedure, e le modalità di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate al fondo anche in considerazione del carattere innovativo che il fondo inquilini morosi incolpevoli riveste;

Visto, altresì, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 2018, n. 166, di riparto dell'annualità 2018;



Considerato che dai dati del monitoraggio comunicati dalle regioni e dalle province autonome, si è rilevata la presenza di risorse non utilizzate, relativamente alle annualità dal 2014 al 2018;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del fondo inquilini morosi incolpevoli all'incremento del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Visto il decreto direttoriale 31 maggio 2019, n. 201, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2019 al n. 1-2465 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 2019, n. 166 con il quale è stato stabilito, tra l'altro, che le risorse non utilizzate alla data del 30 giugno 2020, verranno scomutate nel riparto della annualità 2020;

Considerato che, a seguito di richiesta dell'ANCI, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto opportuno sottoporre i decreti di riparto alla Conferenza unificata anziché alla Conferenza Stato-regioni, come invece previsto dall'art. 6, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 102 del 2013;

Acquisiti i dati dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno sugli sfratti registrati nel territorio nazionale nel periodo gennaio-dicembre 2018;

Valutata l'opportunità di procedere alla ripartizione delle risorse in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi al 31 dicembre 2018, per il 30 per cento tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70 per cento, tra tutte le regioni e le province autonome;

Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 1° agosto 2019 sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2019

1. Le risorse per l'anno 2019 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pari ad euro 46.100.000,00, sono ripartite sulla base della tabella allegata A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni individuano i comuni cui destinare le risorse del fondo di cui al comma 1 unitamente ad eventuali stanziamenti regionali anche in deroga all'elenco dei comuni a tensione abitativa approvato con delibera CIPE del 13 novembre 2003, n. 87;

3. Le regioni assicurano il monitoraggio sia sull'utilizzo dei fondi di cui al presente decreto che sugli eventuali stanziamenti regionali, secondo specifiche definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

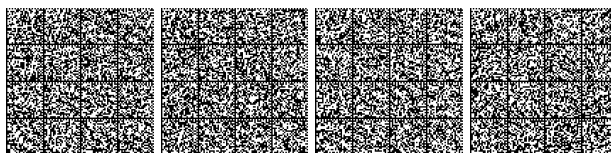
Roma, 23 dicembre 2019

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DE MICHELI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 125



ALLEGATO A

LEGGE 28.10.2013, n. 124 (articolo 6, comma 5)
FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Ripartizione della disponibilità 2019 (euro 46.100.000,00)

Regioni e province autonome	provvedimenti di sfratto per morosità emessi (*)	coefficiente di riparto %	riparto del 70% (A)	provvedimenti di sfratto per morosità emessi	coefficiente di riparto %	riparto del 30% (B)	TOTALE (A+B)
Piemonte	4.782	9,09298	2.934.305,76	4.782	10,73063	1.484.046,76	4.418.352,53
Valle d'Aosta	121	0,23008	74.247,39				74.247,39
Lombardia	9.000	17,11352	5.522.532,80	9.000	20,19567	2.793.061,66	8.315.594,47
P.A. Trento	279	0,53052	171.198,52	rese indisponibili in fase di gestione ai sensi del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191			171.198,52
P.A. Bolzano	223	0,42403	136.836,09	rese indisponibili in fase di gestione ai sensi del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191			136.836,09
Veneto	2.927	5,56570	1.796.050,39				1.796.050,39
Friuli-V.Giulia	697	1,32535	427.689,48				427.689,48
Liguria	1.820	3,46073	1.116.778,86	1.820	4,08401	564.819,14	1.681.597,99
Emilia-Romagna	4.365	8,30006	2.678.428,41	4.365	9,79490	1.354.634,91	4.033.063,32
Toscana	3.968	7,54516	2.434.823,35	3.968	8,90405	1.231.429,85	3.666.253,20
Umbria	726	1,38049	445.484,31	726	1,62912	225.306,97	670.791,29
Marche	1.278	2,43012	784.199,66	1.278	2,86779	396.614,76	1.180.814,41
Lazio	7.231	13,74976	4.437.048,30	7.231	16,22610	2.244.069,88	6.681.118,18
Abruzzo	2.092	3,97794	1.283.682,07				1.283.682,07
Molise	158	0,30044	96.951,13				96.951,13
Campania	5.565	10,58186	3.414.766,12	5.565	12,48766	1.727.043,13	5.141.809,24
Puglia	3.901	7,41776	2.393.711,16	3.901	8,75370	1.210.637,06	3.604.348,22
Basilicata	173	0,32896	106.155,35				106.155,35
Calabria	627	1,19224	384.736,45				384.736,45
Sicilia	1.928	3,66610	1.183.049,25	1.928	4,32636	598.335,88	1.781.385,13
Sardegna	729	1,38620	447.325,16				447.325,16
Totale	52.590	100,00000	32.270.000,00	44.564	100,00000	13.830.000,00	46.100.000,00

* dati Ministero dell'interno - Ufficio centrale di statistica (aggiornamento 2018)

20A00748

